

CIRCOLARE N. 45/26

ROMA, 19 -10-2026

Riclassificazione imprese impiantistiche dell'artigianato: intervento Inps sui codici di autorizzazione (mess. N. 3145/26). Chiarimenti

Roma 19 ottobre 2026 _ Si fa seguito alla circolare di pari oggetto, n.42/26 dell'8 ottobre u.s. _ con la quale si fornivano prime indicazioni in merito alla portata attuativa del Messaggio Inps n. 3145 del 5 ottobre 2026 __, per fornire alcune importanti precisazioni circa i criteri da adottare nella predisposizione della dichiarazione di responsabilità relativa alla prevalente attività svolta, da inoltrare all'Istituto secondo le modalità stabilite nel predetto messaggio di istruzioni.

Nell'approssimarsi della data prevista dal mess. 3145 (23 ottobre p.v.) per l'inoltro della dichiarazione di responsabilità relativa alla prevalente attività svolta, abbiamo infatti richiesto con urgenza all'INPS le necessarie precisazioni circa i criteri da adottare nella predisposizione della stessa.

Forniamo di seguito la seguente informativa alla luce della tempestiva risposta pervenuta dalla competente Direzione Entrate dell'Istituto.

Si forniscono altresì indicazioni circa la conferma del codice autorizzativo 7B, che consente la contribuzione a FSBA, per le quali si rimanda alla seconda parte della presente circolare.

Identificazione delle imprese a cui è stato attribuito il codice 5G.

Ritenendo indispensabile chiarire con maggiore precisione l'espressione "ambito delle costruzioni edili", utilizzata nel messaggio 3145 in esame, a cui le aziende devono fare riferimento nella predisposizione della dichiarazione di responsabilità, è stata chiesta conferma se l'impresa artigiana che svolga in via prevalente un'attività impiantistica (riparazione/sostituzione/manutenzione) **in immobili industriali o civili già esistenti** debba essere classificata come datore di non edile ai sensi dell'art.4 lett. a), L. 443/1985.

A questo proposito secondo la Direzione Entrate *"l'impresa artigiana che svolge in via prevalente la propria attività di natura impiantistica (riparazione / sostituzione / manutenzione / ristrutturazione) in immobili **industriali o civili già esistenti**, non rientrando l'attività nell'ambito delle costruzioni edili, può rientrare nei limiti dimensionali come stabiliti dall'art.4 lett. a) L. 443/1985"*.

Nella risposta della Direzione viene altresì precisato *"che in caso di demolizione integrale e ricostruzione non si rientra nella fattispecie di immobile già esistente"*. Si deve pertanto ritenere che laddove la ristrutturazione non comporti la demolizione integrale dell'edificio, l'attività non rientri nell'ambito delle costruzioni edili.

Criterio per la determinazione della prevalenza dell'attività.

Ai fini della corretta determinazione della prevalenza dell'attività richiesta dalla dichiarazione di responsabilità si è altresì richiesto alla suddetta Direzione se debbano essere utilizzati i dati di fatturato risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile, ovvero, per le imprese che non siano tenute alla redazione del bilancio, i dati contabili relativi all'ultimo esercizio concluso.

In altre parole, si è chiesta conferma che qualora almeno il 51% del fatturato complessivo dell'impresa derivi da attività impiantistiche di riparazione, sostituzione, manutenzione o adeguamento di impianti realizzate in immobili civili o industriali già esistenti, tale percentuale sia sufficiente a comprovare la prevalenza dell'attività non edile e, conseguentemente, a consentire la presentazione della suddetta dichiarazione di responsabilità finalizzata alla rimozione del codice 5G.

Sotto tale aspetto si è anche chiesta conferma che - una volta resa la dichiarazione sulla base dei dati dell'ultimo esercizio consuntivo, essa debba considerarsi valida a regime, salvo variazioni sostanziali dell'attività dell'impresa, comunicate al termine dell'esercizio nel quale le suddette variazioni siano intervenute.

Anche in questo caso la Direzione ha confermato il criterio proposto dalla scrivente, precisando che *“l'azienda il cui fatturato derivi almeno per il 51% da attività impiantistiche di riparazione, sostituzione, manutenzione o adeguamento di impianti realizzate in immobili civili o industriali già esistenti può essere considerata azienda che non svolge attività di installazione di impianti in via prevalente nell'ambito della costruzione di edifici. In caso di modifiche sulla prevalenza dell'attività svolta dovrà essere presentata una nuova dichiarazione”*.

La scrivente ha ulteriormente chiesto quale criterio adottare in caso di imprese di nuova iscrizione, per cui, su tale aspetto, si fa riserve di chiarimenti in una prossima nota sull'argomento.

In ordine agli aspetti procedurali riguardanti il termine della presentazione della dichiarazione di responsabilità, infine, la Direzione ha confermato che *“non è previsto un termine ultimo per la presentazione della dichiarazione”*: pertanto quello del 23 ottobre 2026, indicato nel messaggio 3145/2026 come “dies a quo”, deve essere inteso quale termine meramente indicativo, tale quindi da consentire alle imprese di svolgere eventualmente i dovuti approfondimenti circa la sussistenza dei requisiti di prevalenza.

Premesso che sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti con la Direzione centrale, e alla luce di quanto sopra, laddove i dati di fatturato non consentano la presentazione della dichiarazione di cui trattasi, si suggerisce di attendere i necessari chiarimenti che saranno forniti appena possibile. Laddove invece vi siano tutti gli elementi per produrre la dichiarazione a partire dalla data citata del 23 ottobre p.v., nulla impedisce di procedere in tal senso.

Da ultimo si informa che in via di prima applicazione dell'orientamento la Direzione ha assicurato che al momento non è previsto un calendario di verifiche sulle imprese interessate.

Riguardo alla situazione delle **imprese con un numero di dipendenti inferiore a 11** e che risultano oggi contraddistinte dal codice di autorizzazione “CA 7B” (con conseguente versamento della contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato – FSBA) e che **non fossero in condizione**, alla luce di quanto sopra, **di presentare la dichiarazione** di responsabilità, rimanendo pertanto classificate con il codice “CA 5G”, la Direzione INPS si è infine espressa in questi termini:

“La sola presenza del CA 5G invece che del CA 5C non ha nessun effetto sull’attribuzione del CA 7B che, pertanto, viene mantenuto.” Ne deriva, pertanto, che l’azienda con ad esempio 9 dipendenti, che svolga l’attività prevalentemente in nuove costruzioni, e che quindi non possa presentare la dichiarazione in parola, conserverà il codice 7B e conseguentemente continuerà a versare i contributi a FSBA.

Nel ribadire che le interlocuzioni con l’Istituto sono tuttora in corso, si fa nuovamente riserva di ulteriori indicazioni, anche in ordine al corretto inquadramento previdenziale delle imprese superiori ai 10 dipendenti a cui verrà mantenuto il codice 5G.